

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 19/05/2025

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio mensile - stipulato in data 19 ottobre 2018 ed estinto anticipatamente sulla base del rendiconto emesso in data 1 luglio 2023 - lamenta il diniego opposto dall'intermediario convenuto al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del credito e non ancora maturati. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accettare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 64 rate residue su n. 120 previste in origine), per complessivi euro 1.836,13. Il ricorrente invoca, altresì, la refusione delle spese di assistenza professionale.

Instaurato il contraddittorio, in luogo dell'intermediario convenuto si è costituito l'istituto di credito capogruppo affermando che, a far data dal 28 febbraio 2019, a conclusione di una operazione di riassetto societario, la gestione delle controversie che coinvolgono le società del gruppo è stata accentrata in seno alla deducente, la quale ha pertanto rassegnato le proprie controdeduzioni.

Nel merito, l'intermediario si oppone alla domanda del ricorrente sostenendo che, rispetto ai contratti conclusi in data antecedente al 25/07/2021, ai sensi dell'art. 6- *bis*, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, andrebbe esclusa la rimborsabilità dei costi up-front. In proposito la resistente argomenta che: con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 sarebbe stato superato il principio per cui in caso di estinzione anticipata è dovuto anche il rimborso

della quota non maturata dei costi up front (cita in proposito gli orientamenti assunti da GDP di Torre Annunziata, sent. n. 358/2024; Trib. di Castrovilliari, sent. nn. 1391/2023, 332/2023; Trib. Treviso, ord. 01/09/2023; Trib. Enna, ord. 01/06/2023); il D.L. n. 104/2023 (convertito in legge con L. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, introducendo il richiamo alle "pronunce" della CGUE, sicché rileverebbe non solo la sentenza Lexitor, bensì la citata pronuncia resa in data 09/02/2023, fatte salve le norme civilistiche in materia di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo up-front; che le spese di istruttoria poste a carico del cedente nel contratto oggetto di lite hanno natura istantanea per cui, non ravvisandosi la condizione di indebito oggettivo, alcun obbligo restitutorio potrebbe sorgere in capo alla controparte contrattuale. La resistente si oppone, altresì, all'istanza di refusione delle spese di assistenza tecnica trattandosi di attività non necessaria nel procedimento ABF.

In virtù dei superiori rilievi, la resistente invoca la declaratoria di rigetto del ricorso ritenendo congrua la riduzione operata in favore del ricorrente a titolo di interessi non maturati calcolati al TAN contrattuale alla data di estinzione.

DIRITTO

Preliminarmente deve rilevarsi che nell'odierno procedimento si è costituito, in luogo dell'intermediario chiamato in giudizio, l'istituto di credito capogruppo. In proposito, il contraddittore ha precisato - sia in fase di riscontro al reclamo, sia nel successivo ricorso - che all'esito di una operazione di riassetto societario, a far data dal 28 febbraio 2019, la gestione delle controversie azionate nei confronti delle società del gruppo è stata a sé accentrata. Il ricorrente ha implicitamente accettato il nuovo contraddittore senza opporre eccezioni alla costituzione del diverso soggetto con il quale, del resto, ha interloquitio nella fase del reclamo. La circostanza, sulla quale non vi è contestazione, non osta al valido svolgimento del procedimento ABF. Tuttavia, in ossequio ai principi processuali civilistici, la pronuncia viene resa nei confronti dell'intermediario convenuto, quale parte del rapporto dedotto in lite.

Appurata la procedibilità del ricorso, come evidenziato in narrativa, il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto alla scadenza pattuita, ex art. 125-sexies, Tub.

Il Collegio rammenta il proprio costante orientamento, secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal

momento che: “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par. 1 della stessa Direttiva”. Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l’ABF ha ribadito il principio per cui l’eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi contra legem ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato quadro giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nel disposto dell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di somministrazione del capitale il finanziatore ha trattenuto in unica soluzione gli importi di euro 800,00, a titolo di spese di istruttoria, e di euro 2.626,80 a titolo di costi di intermediazione. Dal tenore delle clausole determinative delle menzionate componenti di costo si evince chiaramente la natura di detti oneri previsti in corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto, come tali non soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 805/2024; 5808/2023). Pertanto, alla luce dei citati principi normativi ed ermeneutici, il diritto del cliente alla riduzione del costo in funzione del minore periodo di ammortamento non è dubitabile. A tale ultimo riguardo - disattendendo l’argomentazione di contrario avviso sostenuta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto del cliente alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuzioni della sentenza “Lexitor” non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (9 febbraio 2023, C-555/21. cit.), avendo la Corte evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (v. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.).

Per quanto innanzi, al netto degli oneri erariali (€ 16,00) irripetibili (v. art. 27, d.l. 10 agosto 2023, n. 104, conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata dei costi del credito reclamati, nei limiti di euro 1.083,00 (importo arrotondato), la cui quantificazione – eseguita in funzione del periodo di ammortamento non usufruito (n. 64 rate residue su n. 120 previste in origine), applicando il criterio suppletivo della c.d. curva degli interessi in mancanza di una valida previsione

pattizia sul punto (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019, cit.) – trova riscontro, con dettaglio di voci, nella seguente tabella:

Non meritevole di accoglimento si palesa l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale in ragione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.083,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI